

**Comitato Esecutivo del 23 ottobre 2019**

**Punto 4 all' ODG**

**Stato di avanzamento delle attività associative sulla regolamentazione del factoring**

**ALLEGATO 4.2**

**Attività parlamentare e iter legislativi in corso  
Aggiornamento al 21 ottobre 2019**

## ATTIVITA' PARLAMENTARE E ITER LEGISLATIVI IN CORSO

Aggiornamento al 21 Ottobre 2019

NORMATIVA	CONTENUTI
<p>D.Lgs. V DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO</p> <p><i>Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, nonché attuazione della direttiva 2018/843/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2015/849/UE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.</i></p>	<p>Nella seduta del 3 ottobre 2019, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che dà attuazione alla V direttiva antiriciclaggio (direttiva UE n. 2018/843): modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92.</p> <p>Il decreto è <b>in attesa di pubblicazione su G.U.</b></p> <p>Fra le novità, nuove misure di adeguata verifica rafforzata che gli intermediari bancari o finanziari devono attuare per i clienti che operano con Paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.</p>
<p>DL Fiscale</p> <p>In discussione</p>	<p><b>Disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della P.A.:</b></p> <p><b>1. Modifiche introdotte al Decreto BILANCIO</b></p> <p>Il Decreto Bilancio 2019 aveva introdotto la previsione di (art. 1 commi 849 e ss) <b>anticipazioni di liquidità</b> per gli enti locali e territoriali al fine di per garantire il rispetto dei tempi di pagamento della PA. La richiesta dell'anticipazione andava fatta entro il termine del <b>28 febbraio 2019</b>, prevedendo il raddoppio delle misure di garanzia (stanziamenti di bilancio, vincoli di spesa, ecc.) per gli enti che non hanno fatto richiesta e non hanno rispettato i termini di pagamento.</p> <p><b>Il DL fiscale elimina tale "sanzione" del raddoppio delle misure di garanzia.</b></p> <p>Inoltre, per l'anno 2019 gli indicatori sulle performance di pagamento possono essere quelli elaborati dall'ente e non quelli elaborati dalla piattaforma pcc.</p>

NORMATIVA	CONTENUTI
<p>D.Lgs. 231/02 (modificato)</p> <p><i>Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali</i></p> <p><i>proposta di legge</i></p> <p>in materia di compensazione di crediti commerciali nei confronti della pubblica amministrazione» (A.C. 1982)</p>	<p><b>2. Modifiche al DL 35/2013 - Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.</b></p> <p>E' stato anticipato (da aprile a gennaio) il termine entro cui gli enti della PA devono <b>comunicare ogni anno sulla piattaforma PCC i debiti scaduti, certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre.</b> (art. 7 comma 4 bis)</p> <p>Per le PPAA che si avvalgono dell'Ordinativo Informatico di Pagamento (OPI) è stato tolto l'obbligo, a partire dal 1° gennaio 2021, di comunicare mensilmente sulla piattaforma pcc i debiti scaduti ed impagati nel mese precedente (art. Art. 7-bis). Ciò in quanto è stato introdotto l'obbligo di inserire nell'OPI la data scadenza fattura).</p> <p><b>In allegato i testi con modifiche in modalità revisione</b></p> <p>Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (DL crescita) che ha disposto la modifica dell'<b>art. 7-ter</b>, comma 1 ed ha introdotto <b>l'obbligo dall'esercizio 2019 di evidenza nel bilancio sociale delle società dei tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'anno</b>, individuando gli eventuali ritardi medi tra i termini pattuiti e quelli effettivamente praticati.</p> <p>Proposta di legge: GELMINI ed altri: "Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di compensazione di crediti commerciali nei confronti della pubblica amministrazione"</p> <p>Presentata il 12 luglio 2019</p> <p>Assegnata alla VI Commissione Finanze in sede Referente il 21 ottobre 2019</p>

NORMATIVA	CONTENUTI
	<p>La proposta di legge in oggetto è volta a consentire alle imprese di compensare i crediti verso la pubblica amministrazione con i debiti relativi a contributi e imposte, compresa l'IVA, immettendo liquidità direttamente nel sistema e prevedendo la disapplicazione del limite di 700.000 euro alla compensazione dei crediti commerciali verso la pubblica amministrazione.</p> <p><b>Testo in allegato</b></p>

## Modifiche introdotte dal DL Fiscale al

### Decreto BILANCIO 2019

849. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti Spa e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.

850. Le anticipazioni di cui al comma 849 sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2017 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio.

851. Alle anticipazioni, che non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applicano gli articoli 203, comma 1, lettera b), e 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché l'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, fermo restando l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare, successivamente al perfezionamento delle suddette anticipazioni, le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

852. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo n. 267 del 2000. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.

853. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui al comma 849 entro il termine del 28 febbraio 2019 ed è corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 849, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

854. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale il termine è di trenta giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.

855. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2019, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziari.

856. Gli istituti finanziari verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 853, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui allo stesso comma 853 entro il termine di cui al comma 854. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziari possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 852.

857. Nell'anno 2020, le misure di cui ai commi 862, 864 e 865 sono raddoppiate nei confronti degli enti di cui al comma 849 che non hanno richiesto l'anticipazione di liquidità entro il termine di cui al comma 853 e che non hanno effettuato il pagamento dei debiti entro il termine di cui al comma 854.

858. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le disposizioni di cui ai commi da 859 a 872 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

859. A partire dall'anno 2020, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

860. Gli enti del Servizio sanitario nazionale applicano le misure di cui al comma 865. Per l'applicazione delle predette misure, si fa riferimento ai tempi di pagamento e ritardo calcolati sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente e al debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

861. ~~I tempi di pagamento e ritardo~~ Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Limitatamente all'esercizio 2019, gli indicatori di cui al comma 859 possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente con le modalità fissate dal presente comma. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato SIOPE+.

862. Entro il 31 gennaio 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

863. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di

garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione e' liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.

864. Nell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859, relative all'esercizio precedente, gli enti che adottano solo la contabilita' economico-patrimoniale, ad eccezione degli enti del Servizio sanitario nazionale:

- a) riducono del 3 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi superiori a sessanta giorni, oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;
- b) riducono del 2 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni;
- c) riducono dell'1,50 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi compresi tra undici e trenta giorni;
- d) riducono dell'1 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi compresi tra uno e dieci giorni.

865. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, le regioni e le province autonome provvedono ad integrare i contratti dei relativi direttori generali e dei direttori amministrativi inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai fini del riconoscimento dell'indennita' di risultato. La quota dell'indennita' di risultato condizionata al predetto obiettivo non puo' essere inferiore al 30 per cento. La predetta quota dell'indennita' di risultato:

- a) non e' riconosciuta qualora l'ente sanitario registri ritardi superiori a sessanta giorni oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;
- b) e' riconosciuta per la meta' qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra trentuno e sessanta giorni;
- c) e' riconosciuta per il 75 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra undici e trenta giorni;
- d) e' riconosciuta per il 90 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra uno e dieci giorni.

866. Le regioni trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, una relazione in merito all'applicazione e agli esiti del comma 865. La trasmissione della relazione costituisce adempimento anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le cui disposizioni continuano ad applicarsi a decorrere dall'esercizio 2013 ai sensi dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano relazionano al citato Tavolo sullo stato di applicazione del comma 865.

867. A decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. Per l'anno 2019 la comunicazione e' effettuata dal 1° al 30 aprile 2019. Per le amministrazioni che ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico, di cui al comma 8-bis dell'articolo 14 della

legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'obbligo del presente adempimento permane fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale il predetto standard viene adottato.

868. A decorrere dal 2020, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

869. A decorrere dal 1° gennaio 2019, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono pubblicati e aggiornati:

a) con cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall'inizio dell'anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861;

b) con cadenza mensile i dati riguardanti le fatture ricevute nell'anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre dodici mesi, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861.

870. A decorrere dall'anno 2019, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, e' pubblicato, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente.

871. Le informazioni di cui al comma 869, lettera b), costituiscono indicatori rilevanti ai fini della definizione del programma delle verifiche di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da parte dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

872. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette misure.

...

#### **DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. 35**

**Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.**

#### ***Art. 7 Ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni***

4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le comunicazioni di cui al comma 4, relative all'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno, sono trasmesse dalle amministrazioni pubbliche per il tramite della piattaforma elettronica entro il ~~30 aprile~~31 gennaio dell'anno successivo. In caso di inadempienza, si applica ai dirigenti responsabili la sanzione di cui al comma 2.

#### ***Art. 7-bis Trasparenza nella gestione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni***

***(Non si applicherà più dal 1° gennaio 2021 alle PPAA che si avvalgono dell'Ordinativo Informatico di Pagamento (OPI) che prevede l'obbligo di inserire nell'OPI la data scadenza fattura.)***

4. A decorrere dalla data di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche comunicano, mediante la medesima piattaforma elettronica, entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi ai debiti non estinti, certi,

liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni.

**DECRETO LEGISLATIVO 9 ottobre 2002, n. 231**

**Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.**

***Art. 7-ter. (Evidenza nel bilancio sociale).***

(1.) A decorrere dall'esercizio 2019, nel bilancio sociale le società danno evidenza dei tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'anno, individuando altresì gli eventuali ritardi medi tra i termini pattuiti e quelli effettivamente praticati. I medesimi soggetti danno conto nel bilancio sociale anche delle politiche commerciali adottate con riferimento alle suddette transazioni, nonché delle eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento.

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1982

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GELMINI, BALDELLI, MANDELLI, GIACOMONI, BRUNETTA, MULÈ, D'ATTIS, D'ETTORE, PELLA, VIETINA, CAPPELLACCI, RUGGIERI, GIACOMETTO, NAPOLI, DELLA FRERA, RUFFINO, PITTALIS, CASSINELLI, NOVELLI, BERGAMINI, RIPANI, MAZZETTI, PETTARIN, MINARDO, BAGNASCO, BARTOLOZZI, ZANELLA, MILANATO, MARIN, PORCHIETTO, SACCANI JOTTI, NEVI, BATTILOCCHIO, CALABRIA, MARIA TRIPODI, ROSSELLO, PALMIERI, ROTONDI, VERSACE, SCOMA, CARRARA, ZANGRILLO, MUSELLA, ROSSO, FATUZZO, CANNATELLI, SQUERI, SOZZANI, ELVIRA SAVINO, LABRIOLA, PRESTIGIACOMO, FIORINI**

Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di compensazione di crediti commerciali nei confronti della pubblica amministrazione

*Presentata il 12 luglio 2019*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La « Relazione annuale 2018 », presentata a Roma lo scorso 31 maggio dal Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, stima l'ammontare complessivo dei debiti commerciali della pubblica amministrazione in 53 miliardi di euro, pari al 3 per cento del Pil, di cui circa la metà in ritardo di pagamento: una situazione inaccettabile per un Paese civile come l'Italia che si ripercuote negativamente

sui bilanci di migliaia di imprese fornitrici della pubblica amministrazione.

Il ritardo con il quale le pubbliche amministrazioni pagano le imprese che forniscono beni e servizi al settore pubblico costituisce, infatti, un elemento di debolezza dell'economia del Paese, poiché la massa di risorse sottratte alle imprese rende difficile sia la gestione ordinaria che i piani di investimento, oltre a generare costi con-

nessi alla ricerca di fonti alternative di finanziamento.

L'Italia, purtroppo, in base alle più recenti rilevazioni, rappresenta il Paese con il debito di parte corrente più alto d'Europa.

Secondo i dati dell'Eurostat, la Grecia, ad esempio, ha un'incidenza dei mancati pagamenti di parte corrente sul Pil dell'1,4 per cento, mentre in Italia tale percentuale è pari al 2,9 per cento, praticamente il doppio.

Nel biennio 2013-2014, i vari Governi succedutisi stanziarono circa 50 miliardi di euro per onorare il pagamento dei debiti commerciali che, alla fine del 2012, risultavano essere « certi, liquidi ed esigibili ».

Tuttavia, nonostante tale sforzo economico, lo *stock* dei mancati pagamenti ha subito, comunque, una contrazione molto contenuta.

Non a caso, il 7 dicembre 2017, tale situazione ha indotto la Commissione europea a deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea, definendo « sistematico » il ritardo con cui le amministrazioni pubbliche italiane effettuano i pagamenti nelle transazioni commerciali in contrasto con i contenuti della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011.

Bruxelles, in particolare, aveva rilevato che le pubbliche amministrazioni italiane necessitavano ancora in media di cento giorni per saldare le loro fatture, con picchi che risultavano essere nettamente superiori.

Inoltre, il 7 giugno 2018 la Commissione europea ha deciso di inviare un ulteriore parere motivato all'Italia in quanto il diritto nazionale non risultava conforme alla direttiva sui ritardi di pagamento (citata direttiva 2011/7/UE).

Negli ultimi tempi, fortunatamente, è stato registrato un miglioramento dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, che risultano prossimi a quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea. Si tratta, però, di dati medi, in cui convivono quelli riferiti ad amministrazioni da sempre virtuose con quelli riferiti ad altre che continuano a ritardare i pagamenti.

In particolare, le amministrazioni del nord pagano mediamente diciotto giorni prima di quelle del sud. Restano ancora rilevanti i problemi del debito verso i fornitori dei grandi comuni: Roma ha un debito di 1,5 miliardi di euro, Napoli di 433 milioni di euro, Milano di 338 milioni di euro e Torino di 299 milioni di euro.

Le misure adottate in questi mesi dall'attuale Governo in materia di pagamento dei debiti di fornitura della pubblica amministrazione consistono in iniziative volte a introdurre:

a) anticipazioni agli enti locali da parte delle tesorerie e delle istituzioni finanziarie, compresa la Cassa depositi e prestiti Spa e misure sanzionatorie per gli enti che non provvedono al pagamento dei debiti di fornitura entro i tempi contrattualmente previsti (legge n. 145 del 2018 – legge di bilancio per il 2019);

b) una modifica al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, volta a chiudere la procedura di infrazione avviata contro l'Italia dall'Unione europea nel dicembre 2017, tramite una riduzione dei termini di pagamento (legge n. 37 del 2019 – legge europea 2018);

c) le misure contenute nel decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, cosiddetto « decreto semplificazione », (articoli 1 e 4) volte a istituire una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che sono in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari e che sono titolari di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nonché a modificare il codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata per rendere più agevole al debitore l'accesso all'istituto della conversione del pignoramento;

d) le misure contenute nel decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, cosiddetto « decreto crescita », (articolo 12-sexies) in materia di cedibilità dei crediti trimestrali dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Tali iniziative sono da considerare certamente utili, ma ancora lontane dallo scopo di invertire il *trend* attuale che vede l'Italia come il Paese europeo con la più alta incidenza delle passività commerciali in percentuale del Pil.

La presente proposta di legge è, quindi, volta a centrare l'obiettivo, permettendo alle imprese di compensare i crediti verso la pubblica amministrazione con i debiti relativi a contributi e imposte, compresa l'IVA, immettendo liquidità direttamente nel sistema e prevedendo la disapplicazione del limite di 700.000 euro alla compensazione dei crediti commerciali verso la pubblica amministrazione.

In particolare, la presente proposta di legge prevede, all'articolo 1, comma 1, una modifica all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 attraverso l'aggiunta di un nuovo comma 2-*quater* con cui si prevede la possibilità di compensare i crediti commerciali verso la pubblica amministrazione con i debiti relativi a contributi e imposte dovuti, compresa l'IVA.

Sotto tale profilo si evidenzia come il comma 2 del citato articolo 17 prescriva espressamente che il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

1) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato articolo 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;

2) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74;

3) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'IVA;

4) all'imposta prevista dall'articolo 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

5) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

6) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

7) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

8) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'articolo 20;

9) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

10) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;

11) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche;

12) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-*quater* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni;

13) alle tasse sulle concessioni governative;

14) alle tasse scolastiche.

Il comma 2 dell'articolo 1 introduce il comma 1-*bis* dell'articolo 34 della legge n. 388 del 2000 con il quale si prevede la disapplicazione del limite di 700.000 euro alla compensazione dei crediti commerciali verso la pubblica amministrazione.

Il comma 3 dell'articolo prevede che ai fini dell'attuazione della legge è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

Il comma 4 dell'articolo 1 prevede che ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinata la procedura informatica per la certificazione, la registrazione e l'attestazione dell'esigibilità del credito per la compensazione ai sensi della legge in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 8

aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (« Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali »).

Il comma 5 dell'articolo 1 prevede che le disposizioni della legge producono effetti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

L'articolo 2 reca la copertura finanziaria, prevedendo che agli oneri derivanti dalla legge si provvede, entro il limite massimo di spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo introdotto dalla legge di bilancio 2019 istitutivo del reddito di cittadinanza.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## Art. 1.

*(Disposizioni in materia di crediti commerciali nei confronti della pubblica amministrazione)*

1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunto il seguente:

« 2-quater. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e appositamente certificati da parte delle stesse amministrazioni pubbliche debtrici possono essere compensati con i debiti relativi alle imposte, ai contributi e alle altre somme di cui al comma 2 del presente articolo ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è inserito il seguente:

« 1-bis. Il limite massimo di compensazione di cui al comma 1 del presente articolo non si applica ai crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione compensabili ai sensi dell'articolo 17, comma 2-quater, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ».

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

4. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinata la procedura informatica per la registrazione e l'attestazione dell'esigibilità del credito per la compensazione di cui al presente articolo in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile

2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo producono effetti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Art. 2.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede, entro il limite massimo di spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.